ADESIONE DELL'ITALIA ALL'ACCORDO ISTITUTIVO DELLA BANCA DI SVILUPPO DEI CARAIBI

Art. 3 (Approvazione)

1. La quota di sottoscrizione italiana al capitale della Banca e' fissata in dollari USA correnti 37.638.059, di cui il 77,16 per cento costituisce capitale a chiamata ed il 22,84 per cento costituisce capitale da corrispondersi in sei rate annulai, di cui la prima pari al 20 per cento del totale e le successive pari ciascuna al 16 per cento del totale, negli anni 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 e 1991. 2. Il contributo dell'Italia al Fondo speciale di sviluppo della Banca e' fissato in L. 31.412.787.000 da versarsi in tre rate annuali dal 1986 al 1988, di cui la prima rata di L. 15.706.393.500 e le altre due di L. 7.853.196.750.

Versione in vigore dal 14 giugno 1988, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione dell'Italia all'accordo istitutivo della Banca di sviluppo dei Caraibi
Estremi	Legge 17 maggio 1988, n. 198
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-dell-italia-all-accordo-istitutivo-della-banca-di-sviluppo/approvazione-art-3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it